Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (triennio 2016 – 2018)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto	l'articolo	87 della	Costituz	zione:
V 1510	I al licolo	o / ucha	Cosmuz	LIUIIC

- Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;
- Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché il personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;
- Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica);
- Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 2, ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delle Forze armate in precedenza indicate;

Visto	il o	decreto	legislativo	29 maggio	2017, n.	94, recar	nte "		
		!	";						

- Visto lo schema di provvedimento riguardante il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica), concertato ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 in data 2018 dalla delegazione di parte pubblica e dallo Stato maggiore della Difesa, dalla Sezione COCER Esercito, dalla Sezione COCER Marina, dalla Sezione COCER Aeronautica;
- Visti l'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), l'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del consiglio dei ministri in data 27 febbraio 2017, di ripartizione del fondo istituito dal predetto articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, e l'articolo 1, commi 679 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);
- Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195 del 1995;
- Considerato che lo schema di provvedimento per le Forze armate è stato concertato con le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ______, con la quale è stato approvato, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n.

195 del 1995, previa verifica delle compatibilità finanziarie;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa;

Decreta:

TITOLO I

Articolo 1. Area di applicazione e durata.

- 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina, incluse le capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica, con esclusione dei colonnelli ed ufficiali generali e gradi equipollenti e del personale volontario non in servizio permanente. Il presente decreto si applica ai maggiori e tenenti colonnelli e gradi equipollenti esclusivamente per il periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 e cessa, per il predetto personale, di produrre i suoi effetti al 31 dicembre 2017.
- 2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 sia per la parte normativa che per la parte economica, con le eccezioni di cui al comma precedente.
- 3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

Art. 2. Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 185, è fissato in euro 174,62 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze Armate è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Tenente Colonnello	150,00	24,00	26.193,00
Maggiore	150,00	24,00	26.193,00
Capitano	144,50	23,12	25.232,59
Tenente	139,00	22,24	24.272,18
Sottotenente	133,25	21,32	23.268,12
Primo Maresciallo Luogotenente	139,00	22,24	24.272,18
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	135,50	21,68	23.661,01
Primo Maresciallo	133,00	21,28	23.224,46
Maresciallo Capo	128,00	20,48	22.351,36
Maresciallo Ordinario	124,00	19,84	21.652,88
Maresciallo	120,75	19,32	21.085,37
Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)	122,50	19,60	21.390,95
Sergente Maggiore Capo	120,25	19,24	20.998,06
Sergente Maggiore	116,25	18,60	20.299,58
Sergente	112,25	17,96	19.601,10
Caporal Maggiore Capo Scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	18,16	19.819,37
Caporal Maggiore Capo Scelto	111,50	17,84	19.470,13
Caporal Maggiore Capo	108,00	17,28	18.858,96
Caporal Maggiore Scelto	104,50	16,72	18.247,79
Primo Caporal Maggiore	101,25	16,20	17.680,28

decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo, è fissato in euro 175,71 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze Armate è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alle seguenti tabella:

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Tenente Colonnello	150,00	37,63	26.356,50
Maggiore	150,00	37,63	26.356,50
Capitano	144,50	36,25	25.390,10
Tenente	139,00	34,87	24.423,69
Sottotenente	133,25	33,42	23.413,36
Primo Maresciallo Luogotenente	139,00	34,87	24.423,69
Primo Maresciallo	135,50	33,99	23.808,71

(con 8 anni nel			
grado)			
Primo Maresciallo	133,00	33,36	23.369,43
Maresciallo Capo	128,00	32,11	22.490,88
Maresciallo Ordinario	124,00	31,10	21.788,04
Maresciallo	120,75	30,29	21.216,98
Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)	122,50	30,73	21.524,48
Sergente Maggiore Capo	120,25	30,16	21.129,13
Sergente Maggiore	116,25	29,16	20.426,29
Sergente	112,25	28,16	19.723,45
Caporal Maggiore Capo Scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	28,47	19.943,09
Caporal Maggiore Capo Scelto	111,50	27,97	19.591,67
Caporal Maggiore Capo	108,00	27,09	18.976,68
Caporal Maggiore Scelto	104,50	26,21	18.361,70
Primo Caporal Maggiore	101,25	25,40	17.790,64

3. A decorrere dal 1° ottobre 2017, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 2 del presente articolo, resta fissato in euro 175,71 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze Armate è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
Tenente Colonnello	154,00	38,63	27.059,34
Maggiore	154,00	38,63	27.059,34
Capitano	150,50	37,75	26.444,36
Tenente	148,00	37,12	26.005,08
Sottotenente	136,75	34,30	24.028,34
Primo Luogotenente	148,00	37,12	26.005,08
Luogotenente	143,50	36,00	25.214,39
Primo Maresciallo con 8 anni nel grado	140,00	35,12	24.599,40
Primo Maresciallo	137,50	34,49	24.160,13
Maresciallo Capo	133,50	33,49	23.457,29

Maresciallo Ordinario	131,00	32,86	23.018,01
Maresciallo	124,75	31,29	21.919,82
Sergente Maggiore Capo qualifica speciale	131,00	32,86	23.018,01
Sergente Maggiore Capo con 4 anni nel grado	125,75	31,54	22.095,53
Sergente Maggiore Capo	124,25	31,17	21.831,97
Sergente Maggiore	121,50	30,48	21.348,77
Sergente	116,75	29,28	20.514,14
Caporal Maggiore Capo Scelto qualifica speciale	121,50	30,48	21.348,77
Caporal Maggiore Capo Scelto con 5 anni nel grado	117,00	29,35	20.558,07
Caporal Maggiore Capo Scelto	116,50	29,22	20.470,22
Caporal Maggiore Capo	112,00	28,09	19.679,52
Caporal Maggiore Scelto	108,50	27,22	19.064,54
Primo Caporal Maggiore	105,25	26,40	18.493,48

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 3 del presente articolo, è fissato in euro 178,05 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze Armate è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi	Stipendi annui lordi
		mensili lordi	(12 mensilità)
Capitano	150,50	67,10	26.796,53
Tenente	148,00	65,98	26.351,40
Sottotenente	136,75	60,97	24.348,34
Primo Luogotenente	148,00	65,98	26.351,40
Luogotenente	143,50	63,98	25.550,18
Primo Maresciallo con 8 anni nel grado	140,00	62,42	24.927,00
Primo Maresciallo	137,50	61,30	24.481,88
Maresciallo Capo	133,50	59,52	23.769,68
Maresciallo Ordinario	131,00	58,40	23.324,55
Maresciallo	124,75	55,62	22.211,74
Sergente Maggiore Capo qualifica speciale	131,00	58,40	23.324,55
Sergente Maggiore Capo con 4 anni nel grado	125,75	56,06	22.389,79
Sergente Maggiore Capo	124,25	55,39	22.122,71
Sergente Maggiore	121,50	54,17	21.633,08
Sergente	116,75	52,05	20.787,34
Caporal Maggiore Capo Scelto qualifica speciale	121,50	54,17	21.633,08
Caporal Maggiore Capo Scelto con 5 anni nel grado	117,00	52,16	20.831,85
Caporal Maggiore Capo Scelto	116,50	51,94	20.742,83

Caporal Maggiore Capo	112,00	49,93	19.941,60
Caporal Maggiore Scelto	108,50	48,37	19.318,43
Primo Caporal Maggiore	105,25	46,92	18.739,76

- 4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
- 5. I valori stipendiali di cui ai commi precedenti, includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale, ai sensi dell'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
- 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
- 3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Art. 4. Importo aggiuntivo pensionabile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 185, e di cui all'articolo 10, comma 7 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

(Tabella importo aggiuntivo pensionabile)

Gradi e corrispondenti	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
Capitano	45,91	315,94
Tenente	45,50	313,17
Sottotenente	43,95	302,49
Primo Luogotenente	46,50	320,03
Luogotenente	46,50	320,03

Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	44,92	309,15
Primo Maresciallo	44,92	309,15
Maresciallo Capo	43,84	301,74
Maresciallo Ordinario	43,06	296,34
Maresciallo	42,32	291,24
Sergente Maggiore Capo con qualifica speciale	42,90	295,25
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)	42,90	295,25
Sergente Maggiore Capo	42,90	295,25
Sergente maggiore	41,98	288,91
Sergente	41,34	284,52
Caporal Maggiore Capo Scelto con qualifica speciale	41,56	286,02
Caporal Maggiore Capo Scelto (con 5 anni nel grado)	41,56	286,02
Caporal Maggiore Capo Scelto	41,56	286,02
Caporal Maggiore Capo	41,34	284,52
Caporal Maggiore Scelto	41,20	283,58
Primo Caporal Maggiore	41,01	282,25

2. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le disposizioni di cui all'art. 5, comma 15, decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, trovano applicazione, con riferimento agli incrementi dell'indennità mensile pensionabile riferiti al triennio contrattuale 2016-2018, nella misura dell'otto per cento.

Art. 5. Importi una tantum per gli anni 2016 e 2017

1. Per gli anni 2016 e 2017 è corrisposto al personale delle Forze armate un importo una tantum di natura obbligatoria a carattere accessorio da corrispondere su base mensile in relazione al periodo di servizio prestato, negli importi annui indicati nella seguente tabella:

	2016	2017
Forze armate	47,94	155,56

Art. 6. Lavoro straordinario

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002 n. 163, a decorrere dal 1° gennaio 2018 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010 n. 185, come integrate dall'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 94, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorr gennaio 2018	ere dal 1°	Feriale	Notturno o festivo	Notturno festivo
Gradi ed equiparati	Parametri	Euro	Euro	Euro
Capitano	150,50	15,67	17,72	20,45
Tenente	148,00	15,41	17,42	20,10
Sottotenente	136,75	14,24	16,11	18,59
Primo Luogotenente	148,00	15,41	17,42	20,10
Luogotenente	143,50	14,94	16,90	19,50
Primo maresciallo (con 8 anni)	140,00	14,58	16,49	19,02
Primo maresciallo	137,50	14,32	16,20	18,69
Maresciallo capo	133,50	13,90	15,72	18,14
Maresciallo ordinario	131,00	13,64	15,44	17,81
Maresciallo	124,75	12,98	14,68	16,94
Sergente maggiore capo "qualifica speciale"	131,00	13,64	15,44	17,81
Sergente maggiore capo (con 4 anni nel grado)	125,75	13,09	14,81	17,09
Sergente maggiore capo	124,25	12,93	14,63	16,88
Sergente maggiore	121,50	12,65	14,30	16,50
Sergente	116,75	12,16	13,76	15,87
Caporal maggiore capo scelto "qualifica speciale"	121,50	12,65	14,30	16,50
Caporal maggiore capo scelto (con 5 anni nel grado)	117,00	12,19	13,78	15,90
Caporal maggiore capo scelto	116,50	12,12	13,71	15,81
Caporal maggiore capo	112,00	11,66	13,19	15,21
Caporal maggiore scelto	108,50	11,30	12,78	14,75
1° Caporal maggiore	150,25	10,95	12,39	14,30

Art. 6. Compenso forfetario di impiego

1. A decorrere dal 1º gennaio 2018, le misure del compenso forfetario di impiego sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

II .		# \$	%
&' (' (' ' (')) (#	*	
) (' (##	*	_*
. (###		

Art. 7. Compenso forfetario di guardia

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure del compenso forfetario di guardia sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

П		#
&' ' (' ' (')) (#	
) (' (+ ('	##	
. (###	

Art. 8. Operativa di base

A decorrere dal 1 gennaio 2018, la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 185, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla seguente tabella.

Capitano	333,11
Tenente	299,55
Sottotenente	165,27
1° Maresciallo +29	343,44
1° Maresciallo +25	333,11
1° Maresciallo	299,55
Maresciallo Capo +25	299,55
Maresciallo Capo	278,89
Maresciallo Ordinario +15	258,23
Maresciallo Ordinario +10	237,57
Maresciallo Ordinario	180,76
Maresciallo	154,94
Sergente Maggiore Capo +29	306,55
Sergente Maggiore Capo +25	299,55
Sergente Maggiore Capo	278,89
Sergente Maggiore +18	258,23
Sergente Maggiore +15	237,57
Sergente Maggiore	180,76
Sergente +10	180,76
Sergente	160,00
Caporal Maggiore Capo Scelto	279.90
+29	278,89
Caporal Maggiore Capo Scelto	258,23
+25	230,23
Caporal Maggiore Capo Scelto	237,57
+17	Í
Caporal Maggiore Capo Scelto	229,82

Caporal Maggiore Capo	180,76
Caporal Maggiore Scelto	154,94
1° Caporal Maggiore	120,00

TITOLO II

Art. . Permessi brevi.

- 1. Previa valutazione del comandante di Corpo o di reparto, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro, ivi comprese le assenze per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, di cui all'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I permessi di cui al primo periodo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le **cinquantaquattro ore** nel corso dell'anno.
- 2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al comandante di Corpo o di reparto di adottare le misure organizzative necessarie.
- 3. Il personale è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del comandante di Corpo o di reparto. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
- 4. Per le visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici di cui al comma 1, in caso di gravi motivi debitamente documentati, qualora l'esigenza comporti un'assenza di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro programmato, il militare può essere posto in licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394.

Art. __ . Licenza straordinaria per congedo parentale

- 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di sei anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, è concessa la licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di sei anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio della licenza.
- 3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al **comma 1**.
- 4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.
- 5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del

restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.

- 6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, è concesso un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio.
- 7. Al personale collocato in congedo di maternità o di paternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
- 8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilità.
- 9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

Art. . Licenza ordinaria.

- Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro i diciotto mesi successivi a quello di spettanza.
- 2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del decreto che recepisce il presente schema di provvedimento, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.
- 3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria già concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno.
- 4. Al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 930, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, qualora non sia prevista nell'Amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita.

Art. . Orario di lavoro

- 1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
- 2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, le licenze ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi compensativi.
- 3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
- 4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 8,00.

- 5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
- 6. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non è monetizzabile.
- 7. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario. Le eventuali ore che non possono essere retribuite, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sarà stabilito da ciascuna Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.
- 8. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il termine per la fruizione dei recuperi di cui al comma 7 per il personale successivamente inviato in missione all'estero è di un anno dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.


Art. . Trattamento di missione

Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di 1a classe, ovvero di classe superiore in assenza di maggiori oneri per l'Amministrazione, nonché il rimborso dei vagoni letto a comparto singolo in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.

Art. . Tutela legale

- 1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge del 22 maggio 1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge del 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
- 2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente l'importo di euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
- 3. L'importo di cui al comma 2 può essere anticipato anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.
- 4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.
- 5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione-





TITOLO III

Art. . Proroga di efficacia di norme

Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di concertazione.

Art. __ Norma programmatica

1. Le risorse di cui alla seguente tabella non impiegate dalle precedenti disposizioni sono destinate all'attuazione di ulteriori procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il cui accordo è da concludersi entro il 28 febbraio 2018, per integrare le previsioni contenute nel presente decreto con riguardo agli istituti normativi e al trattamento economico accessorio.

Risorse disponibili a decorrere dal 2018

2. Qualora entro la predetta data non si provveda alla definizione del predetto accordo le risorse, come ripartite nella tabella di cui al comma 1 sono destinate all'incremento del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali.

Art. __. Copertura finanziaria